



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. (P_0000000000004800)**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE INERENTE I RAPPORTI TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE MARCHE (SUAM) E IL COMUNE DI OSIMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO, DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, DI CONCESSIONE DI SERVIZI E LAVORI PUBBLICI E DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;
- il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Soggetto beneficiario e SUA;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 30.06.2011, la SUA ha natura giuridica di centrale di committenza e cura, per conto degli Enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture;
- in conformità al citato decreto, la Regione Marche con propria Legge n. 12 del 14 maggio 2012, ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), prevedendo, tra l'altro:
 - all'art. 6, comma 1, che: *"Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, operanti nel territorio della Regione"*;
 - all'art. 6 comma 2, che: *"Il rapporto tra la SUAM e gli enti di cui al comma 1 è disciplinato da apposita convenzione"*;

VISTO l'art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) che, ai commi 1 e 2, così dispone:

"1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di



negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate al comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”;

DATO ATTO che il Comune di Osimo non è in possesso della suddetta qualificazione e pertanto non può procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie sopra indicate;

VISTO l'art. 62, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: *“Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata”;*

CONSIDERATO che la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, ai sensi dell'art. 63, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, è iscritta di diritto nell’*“Elenco delle stazioni appaltanti qualificate”*, gestito dall'ANAC, in quanto soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. dalla Legge n. 89/2014);

VISTO l'art. 62 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: *“Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza”;*

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., il Presidente della Regione Marche, in qualità di Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016, con proprio Decreto n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, ha disposto la delega agli enti locali interessati delle funzioni di “Soggetto Attuatore” degli interventi di ricostruzione contenuti nei piani predisposti dal Commissario straordinario, in particolare con riguardo alle opere pubbliche e ai beni culturali di loro rispettiva competenza;
- in forza della delega prevista dall'art. 15, comma 2, e del conseguente provvedimento attuativo sopra citato del Presidente della Regione Marche, deve intendersi esteso ai Soggetti Attuatori delegati la possibilità di ricorrere alle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;
- l'art. 18, comma 6, D.L. 189/2016 prevede che i rapporti tra i Soggetti Attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione;



DATO ATTO che il Comune di Osimo, ai fini dello svolgimento delle procedure di selezione del contraente nell'ambito degli interventi di ricostruzione post-sisma 2016:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2020 aveva approvato lo schema di convenzione, adottato con deliberazione G.R.M. n. 492 del 27/04/2020, da stipularsi tra il medesimo Comune e la Regione Marche ed avente per oggetto: *“Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli Enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (Soggetti Attuatori) per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente”*;
- la suddetta convenzione è stata sottoscritta dal Comune di Osimo in data 12/10/2020 e dalla Regione Marche in data 15/10/2020;

DATO ATTO che la SUAM, con note acquisite al protocollo comunale n. 9857 del 19/03/2024 e n. 24826 del 17/07/2024, ha comunicato che:

- in data 11 marzo 2024 è stato approvato con DGR n. 365 lo *“Schema di convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) ed i Soggetti Pubblici di cui agli artt. 4 e 6 della L.R. 12/2012, nonché gli enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (Soggetti Attuatori), assegnatari di finanziamenti PNRR-PNC, che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui all'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratti di appalto di servizi, forniture e lavori pubblici, di partenariato pubblico-privato, di concessione di servizi, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura”*;
- la predetta deliberazione di Giunta regionale, nell'approvare il nuovo schema di convenzione, ha contestualmente revocato tutti gli schemi precedentemente approvati dalla Regione Marche, conservando l'efficacia delle convenzioni stipulate ed in vigore fino e non oltre il 30/06/2024;
- in difetto di sottoscrizione del nuovo articolato, ovvero di avvio del processo di convenzionamento entro e non oltre il 31/07/2024, non potranno essere espletate nuove procedure di gara;

VISTA la sopracitata deliberazione della Giunta Regione Marche n. 365 dell'11/03/2024 ed esaminato lo schema di convenzione allegato alla medesima delibera;

PRESO ATTO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia a decorrere dal 01/07/2023, la Regione Marche ha ritenuto necessario regolamentare i rapporti tra la SUAM ed i Soggetti beneficiari della stessa aventi ad oggetto la delega della selezione del contraente nelle procedure ad evidenza pubblica, tenendo conto dell'intero ciclo di vita del contratto;
- al fine di rendere più efficace ed efficiente l'attività amministrativa della Regione Marche nei confronti degli Enti del territorio regionale, potenzialmente beneficiari dell'attività di centralizzazione delle committenze, la medesima Regione ha ritenuto opportuno predisporre un unico schema di convenzione per tutte le tipologie di procedure di gara (appalto di servizi, forniture, lavori pubblici, concessioni di lavori pubblici e servizi, servizi di ingegneria ed architettura, partenariati pubblici e privati), indifferentemente che la parte contraente sia un Ente tenuto ad avvalersi della SUAM (art. 4 L.R. n. 12/2012), sia un Ente che abbia la facoltà di avvalersene (art. 6 L.R. n. 12/2012) ovvero che sia un Ente interessato alla ricostruzione post-sisma 2016 ed, indifferentemente, rispetto alla natura del finanziamento sotteso all'intervento



(risorse ordinarie di bilancio, PNRR-PNC ecc.);

- lo schema di convenzione disciplina, pertanto, le modalità di accesso alla SUAM, i reciproci obblighi e facoltà delle parti interessate, gli aspetti economico-finanziari nonché la gestione del contenzioso connesso all'espletamento delle procedure di affidamento, compresa la nomina dei legali o consulenti di parte eventualmente necessari;
- la suddetta convenzione decorrerà dalla data di stipula e avrà una durata triennale con rinnovo tacito per ulteriori tre anni, fatta salva la facoltà di recesso con preavviso scritto di almeno novanta giorni;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 5 dello schema di convenzione, le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni previste nella convenzione sono a carico degli Enti aderenti (Soggetti beneficiari) e, nel merito, è stato previsto che:

- l'ammontare delle somme dovute alla Regione Marche, per ogni singola procedura contrattuale affidata alla SUAM dal Soggetto beneficiario, sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara, comprensivo di oneri della sicurezza (IVA esclusa) e secondo predeterminati scaglioni di importo; tali somme dovranno essere individuate su fondi di bilancio del Soggetto beneficiario distinguendo tra:
 - l'importo a forfait L.R. n. 12/2012, a copertura dei costi connessi all'attività della SUAM, ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R.;
 - gli incentivi ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, per i compiti svolti dal personale SUAM nell'espletamento della procedura;
- gli oneri spettanti alla Regione Marche saranno richiesti al Soggetto beneficiario con rendicontazione trasmessa in sede di comunicazione dell'aggiudicazione e dovranno essere versati dal Soggetto beneficiario entro trenta giorni dal ricevimento della detta richiesta;
- restano altresì a carico del Soggetto beneficiario anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, le eventuali spese concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura, compresi gli oneri per incarichi di supporto che dovessero rendersi necessari in relazione alla specificità della procedura, anche in fase di verifica di congruità dell'offerta e/o del costo della manodopera, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Soggetto beneficiario;

RILEVATO che con la delibera G.R.M. n. 365/2024 è stata revocata anche la sopracitata deliberazione G.R.M. n. 492 del 27/04/2020 e pertanto in data 30/06/2024 ha perso efficacia la convenzione stipulata dal Comune di Osimo con la Regione Marche ai fini dello svolgimento delle procedure di selezione del contraente nell'ambito della ricostruzione post-sisma 2016;

DATO ATTO che:

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/01/2018, in data 06/02/2018 (prot. n. 3.495 – rep. n. 18.129) questo Ente ha sottoscritto con la Provincia di Ancona apposita convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della medesima Provincia, in base alla quale il Comune di Osimo può avvalersi della S.U.A. per lo svolgimento delle procedure di gara relative a contratti di lavori, servizi e forniture;
- la S.U.A. della Provincia di Ancona espleta procedure di gara per tutti gli Enti aderenti, per cui,



in presenza di numerose contemporanee richieste di intervento, potrebbe non essere in grado di recepire, tempestivamente, tutte le richieste di avvio dei procedimenti selettivi;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario affidarsi a più stazioni appaltanti qualificate;

RAVVISATA pertanto l'utilità per questo Comune di usufruire dei servizi della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) non solo per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente nell'ambito degli interventi di ricostruzione post-sisma 2016, ma anche per altre procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture indette da questo Comune e ritenuto quindi di approvare l'allegato schema della convenzione, da stipularsi con la Regione Marche, avente per oggetto: *“Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) ed i Soggetti Pubblici di cui agli artt. 4 e 6 della L.R. n. 12/2012, nonché gli enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (Soggetti Attuatori), assegnatari di finanziamenti PNRR-PNC, che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui all'art. 62, D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di contratti di appalto, di partenariato pubblico-privato e di concessione di servizi e lavori pubblici e servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura”*;

DATO ATTO che la sottoscrizione della convenzione non comporta oneri immediati e diretti a carico del bilancio dell'Ente;

RITENUTO che l'adozione del presente atto rientri tra le competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere favorevole di regolarità tecnica:

La Dirigente del Dipartimento del Territorio e, ad interim, del Dipartimento Affari Generali (Settore Segreteria/Affari Generali) – arch. Manuela Vecchietti

La Dirigente del Dipartimento delle Finanze e, ad interim, del Dipartimento Affari Generali (Settori Polizia Locale, Servizi Demografici e Servizi Sociali) – d.ssa Anna Tiberi

Parere favorevole di regolarità contabile:

La Dirigente del Dipartimento delle Finanze – d.ssa Anna Tiberi



UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta che alla presente non si allega, ai sensi art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e qui si intendono come materialmente trascritte ed approvate;

2) di approvare lo schema di convenzione, da stipularsi tra il Comune di Osimo e la Regione Marche, avente per oggetto: *“Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) ed i Soggetti Pubblici di cui agli artt. 4 e 6 della L.R. n. 12/2012, nonché gli enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (Soggetti Attuatori), assegnatari di finanziamenti PNRR-PNC, che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui all’art. 62, D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di contratti di appalto, di partenariato pubblico-privato e di concessione di servizi e lavori pubblici e servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura”*, che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di demandare a _____ la sottoscrizione della convenzione per conto del Comune di Osimo, con facoltà di apportare alla convenzione stessa le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula;

4) di dare atto che l’approvazione della convenzione e la successiva sottoscrizione della stessa non comportano oneri immediati e diretti a carico del bilancio dell’Ente;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Marche.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:



DELIBERA

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

- - - * * * - - -